

CRISI D'IMPRESA

Nuovo rinvio per l'entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

di Francesca Dal Porto

Seminario di specializzazione

INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA: VARIABILI FISCALI E OPERATIVE NEI FLUSSI CON L'ESTERO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'**articolo 37 del decreto PNRR**, approvato dal Consiglio dei Ministri del 13.04.2022 modifica l'[articolo 389](#) del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019.

In particolare, è stata prevista una ulteriore proroga all'entrata in vigore del CCII, **dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022**.

Il termine in questione è più volte slittato: le disposizioni in materia di assetti organizzativi di cui all'[articolo 2086 cod. civ.](#), insieme ad alcuni altri articoli, sono **entrati in vigore il 16 marzo 2019**, mentre le altre disposizioni relative anche ai nuovi strumenti di allerta sarebbero dovute entrare in vigore il 1° settembre 2020.

Dopo ulteriori rinvii, il **D.L. 118/2021**, all'articolo 1, convertito nella L. 147/2021, che ha tra l'altro introdotto il nuovo istituto della Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, ha **definitivamente differito i sistemi di allerta al 31 dicembre 2023 e previsto l'entrata in vigore delle altre disposizioni del CCII al 16 maggio 2022**.

Lo slittamento è da attribuirsi alla **necessità di adeguare il CCII alle nuove previsioni dello schema di decreto** modificativo di una serie di norme del CCII, approvato dal Governo il 17 marzo scorso.

Il **decreto** modificativo trae origine dalla Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (Direttiva Insolvency).

Tra le novità, in particolare, l'articolo 1 dello schema di decreto modifica la **definizione di "crisi"** di cui all'[articolo 2, comma 1, D.Lgs. 14/2019](#): "crisi" è lo **stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a**

far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.

Tra le modifiche di maggior rilievo si sottolinea altresì **l'integrale sostituzione dell'[articolo 3 D.Lgs. 14/2019](#)** che disciplina l'adeguatezza degli assetti organizzativi in funzione della **rilevazione tempestiva della crisi d'impresa o dell'insolvenza**.

In particolare, il nuovo [articolo 3](#), dopo aver precisato che l'imprenditore individuale deve **adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi** e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte e che l'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'[articolo 2086 cod. civ.](#), **individua le caratteristiche che le misure e gli assetti organizzativi devono avere**.

In particolare, il comma 3 del nuovo articolo 3 precisa che, ai fini della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:

- a) **rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario**, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- b) **verificare la non sostenibilità dei debiti e l'assenza di prospettive di continuità aziendale** per i dodici mesi successivi e i segnali di allarme di cui al comma 4;
- c) **ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata** e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguitabilità del risanamento di cui al comma 2 dell'articolo 13.

Il comma 4 del nuovo [articolo 3 D.Lgs. 14/2019](#) fornisce inoltre un elenco dei segnali di allarme per gli effetti di cui al comma 3:

- a) **l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni** pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) **l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni** di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) **l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari** che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- d) **l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1** (ritardi per versamenti di contributi previdenziali; debiti per premi assicurativi; debiti iva; crediti affidati per la riscossione).

L'articolo 6 dello schema di decreto, infine, ha **completamente modificato la Parte Prima, Titolo II, D.Lgs. 14/2019**, dedicato originariamente alle [procedure di allerta e di composizione assistita della crisi](#).

Il legislatore ha infatti inserito una serie di articoli (da 12 a 25-undecies) che **introducono nel CCII la procedura denominata “composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa”** di cui al D.L. 118/2021 convertito con modificazioni dalla L. 147/2021, ripercorrendo le disposizioni che già il D.L. 118/2021 aveva dettato per tale nuovo istituto.

L'articolo 25 sexies introduce nel D.Lgs. 14/2019 il nuovo istituto del concordato semplificato anch'esso disciplinato dal D.L. 118/2021.